

CIRCOLARE ESPLICATIVA (1)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO IN CAMPANIA

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", del Regolamento Regionale n. 11/2010 di "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e della Delibera di Giunta Regionale n. 816 del 26/11/2010 nonché del D.P.R. 160/2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", la disciplina relativa all'apertura ed all'esercizio delle Agenzie di Viaggio e Turismo in Campania è sostituita dalla presente.

Si rappresenta che, chi intende aprire un'agenzia di viaggi e turismo, una filiale o modificare elementi costitutivi delle stesse ovvero cessarle deve, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 59/2010, della L. 135/2001 e del D.P.R. 160/2010, presentare, apposita Segnalazione certificata di inizio attività (d'ora innanzi Scia) ed i relativi allegati, allo Sportello Unico Attività Produttive (d'ora innanzi SUAP) territorialmente competente.

Il SUAP territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR 160/2010, dopo aver verificato la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la SCIA ed i relativi allegati alle amministrazioni ed uffici competenti.

L'attività, oggetto della Scia, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPR 160/2010 può essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta della SCIA da parte del SUAP territorialmente competente.

Occorre precisare che sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del DPR 160/2010 nei Comuni che non sono in grado di operare in modalità telematica nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.

Le Scia e le istanze presentate al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania sino alla data dell'entrata in vigore della presente Circolare saranno istruite, fino ad esaurimento, dalla medesima struttura regionale.

Le Scia e le istanze presentate al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Circolare saranno da questi inoltrate al SUAP territorialmente competente dandone comunicazione al richiedente.

Il controllo sulla permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività verrà svolto dal Settore Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania per il tramite delle forze di polizia amministrativa locale.

APERTURA AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le attività, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e dal relativo allegato tecnico .

La Scia deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- Generalità, cittadinanza e residenza del Direttore Tecnico, ove si tratti di persona diversa dal Titolare che sia regolarmente inquadrato, come dipendente dell'istituenda Agenzia secondo la normativa vigente in materia di lavoro e occupazione;
- Estremi dell'abilitazione professionale del Direttore Tecnico;
- Estremi di identificazione dell'Impresa (partita Iva/codice fiscale);
- Ubicazione dei locali, sede dell'Agenzia;
- La Denominazione dell'Agenzia prescelta. La denominazione non deve essere uguale o simile alle denominazioni di altra agenzia operante sul territorio nazionale. Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane. L'interessato deve produrre autocertificazione sulla verifica della compatibilità della denominazione con la norma citata. A tal fine deve accertare:
 1. che la denominazione non corrisponda a quella di comuni o regioni italiane;
 2. che la denominazione non sia uguale a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale;
 3. che la denominazione non sia simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

Gli strumenti a disposizione dell'utente per effettuare le verifiche sono i seguenti:

- a) database pubblico ministeriale www.infotrav.ipzs.it. Poiché si tratta di una banca dati aggiornata sulla base degli elenchi trasmessi dagli Enti competenti all'esercizio della funzione in materia di agenzie di viaggio e turismo, l'archivio non è esaustivo a causa del diverso grado di partecipazione di ciascun Ente al popolamento del database;
- b) registro Imprese presso le Camere di Commercio o relative banche dati on-line. Questi, pur garantendo la completezza e l'ufficialità delle informazioni riportate, non forniscono dati sufficienti sulle denominazioni delle agenzie di viaggio. Si tenga conto, infatti, che la cosiddetta "denominazione" di agenzia di viaggio non corrisponde alla "denominazione" in senso giuridico dell'impresa che esercita l'attività medesima, bensì all'"insegna di esercizio", che non coincide sempre con la "denominazione" indicata nei Registri camerali.

Può ritenersi diligente, e pertanto attendibile al punto di poter essere autocertificata, una verifica basata sull'utilizzo approfondito e scrupoloso di tutti gli strumenti elencati.

Quanto ai criteri per valutare la similitudine, ferma restando quello residuale del buon senso, si rende noto che due denominazioni sono simili quando:

- nel caso di denominazioni composte, l'elemento differenziale sia rappresentato da un termine che identifichi l'attività in genere (viaggio, travel, tour, vacanza, crociera etc.);
(es.: Tizio Viaggi → Tizio Travel; Tizio Viaggi → Tizio Viaggi e Vacanze ,etc.)

- nel caso di denominazioni composte da due o più parole, se tra le due denominazioni c'è una mera inversione dei termini;
(es.: Viaggi Elefante → Elefante Viaggi; Tizio Caio Viaggi → Caio Tizio Viaggi, etc.)
- differiscano solamente per una lettera iniziale o finale;
(es.: Pianeta Viaggi → Pianeti Viaggi; Planet Viaggi → Planets Viaggi, etc.)
- sia riscontrata identità o similitudine nella grafica di 2 termini che si pronunciano in modo differente;
(es.: FINE → “fain” in lingua inglese; “fine” in lingua italiana, etc.)
- sia riscontrata identità o similitudine di pronuncia pur essendovi differenza nella rappresentazione grafica;
(es.: MY → “mai” in lingua inglese; “mai” in lingua italiana, etc.)

I criteri elencati hanno valore puramente indicativo, in quanto basati su valutazioni parziali e derivanti dalle fattispecie finora riscontrate.

Nei 60 giorni successivi, se la denominazione prescelta risulta essere uguale o simile alle denominazioni di altra agenzia operante sul territorio nazionale oppure uguale alle denominazioni di Comuni o di Regioni italiane l'amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di **60** giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

In alternativa, prima della presentazione della Scia, può essere richiesta l'attribuzione della denominazione al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania. A tal fine si consiglia di utilizzare il modello allegato e di indicare più denominazioni.

Dopo aver consultato gli strumenti informativi sopra indicati, con le modalità sopra riportate l'interessato indicherà la denominazione, o l'elenco di denominazioni indicate in ordine di preferenza.

Il modello può essere presentato personalmente presso gli uffici del Centro Direzionale Isola C5 5° piano 80143 Napoli esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico (martedì-mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00), a mezzo posta al suindicato indirizzo oppure tramite fax al numero 081/7968528. Entro il termine di 10 giorni lavorativi il Settore Sviluppo e Promozione Turismo provvederà a confermare o meno una delle denominazioni richieste. Gli interessati potranno richiedere di ricevere tali comunicazioni a mezzo fax indicando il numero cui inoltrare le comunicazioni.

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del Titolare:
 - di cittadinanza;
 - di residenza;
 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, specificando quali in caso affermativo;
 - di non avere in corso una procedura di fallimento o di non essere stato oggetto a procedura fallimentare;
 - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento della titolarità della istituenda agenzia di viaggi e turismo;
 - di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
 - (in caso di possesso dell'idoneità alla Direzione Tecnica) di impegno a garantire la propria attività di Direttore Tecnico nell'agenzia con carattere di continuità ed esclusività;
 - di indipendenza dei locali da altro ambiente commerciale, di idoneità degli stessi all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo e sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature, e di averne la piena disponibilità. A tal fine si evidenzia che eventuali contratti devono essere preventivamente registrati all'Agenzia delle Entrate;
 - di essere a conoscenza che l'indipendenza, l'idoneità e la disponibilità dei locali delle Agenzie sarà opportunamente verificata mediante sopralluogo da effettuarsi entro il sessantesimo giorno successivo all'accettazione della Scia;
 - di non sussistenza delle cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio del 1965, n. 575, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 490/94 e dell'art. 5 del D.P.R. 252/98 in materia di rilascio delle comunicazioni e ai fini dell'antimafia;
 - di essere a conoscenza che la denominazione, o l'elenco di denominazioni indicate in ordine di preferenza, non deve essere uguale o simile alle denominazioni di altra agenzia operante sul territorio Nazionale e che non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane;
 - di aver accertato che la denominazione dell'agenzia sopra riportata non sia uguale a quella di comuni o regioni italiane, e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale;
 - di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nella Scia nel termine di 60 giorni dall'accettazione della Scia;
 - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del Direttore Tecnico incaricato, qualora sia persona diversa dal titolare:
 - di cittadinanza;
 - di residenza;
 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, specificando quali in caso affermativo;
 - di non avere in corso una procedura di fallimento o di non essere stato oggetto a procedura fallimentare;
 - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento della direzione tecnica della istituenda agenzia di viaggi e turismo;

- di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
 - di essere in possesso dell'abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggi, giusto provvedimento (n° , del , rilasciato da , il);
 - di non sussistenza delle cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio del 1965, n. 575, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 490/94 e dell'art. 5 del D.P.R. 252/98 in materia di rilascio delle comunicazioni e ai fini dell'antimafia;
 - di impegno a garantire la propria attività nell'agenzia stessa con carattere di continuità ed esclusività;
 - di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nell'autodichiarazione resa nel termine di 60 giorni dall'accettazione della Scia
- Copia conforme dell'attestato di qualifica del Direttore Tecnico o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dello stesso con l'indicazione di tutti gli estremi necessari all'amministrazione procedente al fine di poter controllare la veridicità delle dichiarazioni;
 - Documentazione comprovante l'inquadramento del Direttore Tecnico;
 - Certificato di iscrizione, in originale e con dicitura antimafia, della Società alla C.C.I.A.A. con l'indicazione della persona munita di rappresentanza legale della Società, od in alternativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - Copia autentica dell'atto costitutivo della Società, con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del dirigente provvisto di procura. Nel caso non risultasse l'attribuzione della Legale Rappresentanza si richiede copia del verbale di assemblea nella quale si è provveduto alla nomina. Dall'atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l'attività turistica sia fra quelle che la Società o l'Ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi;
 - Relazione tecnico-illustrativa e le relative piante planimetriche redatte da un Tecnico iscritto al relativo Albo Professionale dalle quali risulti l'idoneità dei locali sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
 - Polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 77.468,54 di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché dalla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" così come recepita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"). Detta polizza va rinnovata annualmente e inoltrata al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania per il tramite del SUAP territorialmente competente; pena quanto previsto al comma 3 dell'art 19 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
 - dichiarazione resa dagli altri soggetti (*tutti i Soci per le S.n.c., i Soci accomandatari per le S.a.s., tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione per le S.r.l., le S.P.A. e le Cooperative*) ai quali è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773) e nei confronti dei quali non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della Legge 31/05/65, n. 575 (requisiti antimafia);
 - Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare e del direttore tecnico.

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività

e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,** può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. **“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”**.

L'ufficio regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettua i controlli sulla veridicità della autocertificazioni e dispone le visite tecniche volte ad accertare l'idoneità dei locali.

Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Suap dandone comunicazione al richiedente.

AFFIDAMENTO DIREZIONE TECNICA

La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e, in relazione alle attività che intende svolgere, deve possedere specifiche caratteristiche professionali:

- conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;
- conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

I suddetti requisiti professionali, qualora non posseduti da parte del titolare, devono essere posseduti da altra persona, dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 giorni sostituisce il direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

I titolari delle Agenzie di viaggi e turismo che intendano sostituire il Direttore Tecnico devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

La Scia deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- Generalità, cittadinanza e residenza del Direttore Tecnico, ove si tratti di persona diversa dal Titolare;
- Estremi dell'abilitazione professionale del Direttore Tecnico
- Estremi di identificazione dell' Impresa (partita Iva/codice fiscale);
- La Denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
- L'impegno a dare tempestiva comunicazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del Direttore Tecnico incaricato:
 - di cittadinanza;
 - di residenza;
 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, specificando quali in caso affermativo;
 - di non avere in corso una procedura di fallimento o di non essere stato oggetto a procedura fallimentare;
 - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento della direzione tecnica della istituenda agenzia di viaggi e turismo;
 - di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
 - di essere in possesso dell'abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggi, giusto provvedimento (n° , del , rilasciato da , il);
 - di non sussistenza delle cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 delle legge 31 maggio del 1965, n. 575, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 490/94 e dell'art. 5 del D.P.R. 252/98 in materia di rilascio delle comunicazioni e ai fini dell'antimafia;
 - di impegno a garantire la propria attività nell'agenzia stessa con carattere di continuità ed esclusività;
 - di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nell'autodichiarazione resa nel termine di 60 giorni dall'accettazione della Scia;

- Copia conforme dell'attestato di qualifica del Direttore Tecnico o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dello stesso con l'indicazione di tutti gli estremi necessari all'amministrazione procedente al fine di poter controllare la veridicità delle dichiarazioni;
- Documentazione comprovante l'inquadramento del Direttore Tecnico;
- Qualora il Dirigente Tecnico sia anche Titolare o membro della Società titolare dell'autorizzazione, certificato di iscrizione, in originale e con dicitura antimafia, della Società o Impresa alla C.C.I.A.A. con l'indicazione della persona munita di rappresentanza legale, od in alternativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare e del direttore tecnico

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* legge 241/90 e *ss.mm.ii.*

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,** può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. **“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”**.

Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Suap dandone comunicazione al richiedente.

TRASFERIMENTO SEDE AGENZIA DI VIAGGI

Coloro che intendano trasferire la sede dell'Agenzia di Viaggi e Turismo devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

La Scia deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- Estremi di identificazione dell'Impresa (partita Iva/codice fiscale);
- La Denominazione e precedente sede dell'agenzia di viaggi e turismo;
- Ubicazione dei locali, nuova sede dell'Agenzia;
- Dichiarazioni del Titolare dell'Agenzia:
 - di indipendenza dei locali da altro ambiente commerciale, di idoneità degli stessi all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo e sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature, e di averne la piena disponibilità. A tal fine si evidenzia che eventuali contratti devono essere preventivamente registrati all'Agenzia delle Entrate;
 - di essere a conoscenza che l'indipendenza, l'idoneità e la disponibilità dei locali delle Agenzie sarà opportunamente verificata mediante sopralluogo da effettuarsi entro il sessantesimo giorno successivo all'accettazione della Scia;
 - di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nella Scia nel termine di 60 giorni dall'accettazione della Scia;
 - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- Relazione tecnico-illustrativa e le relative piante planimetriche redatte da un Tecnico iscritto al relativo Albo Professionale dalle quali risulti l'idoneità dei locali sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare.

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,** può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. **“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o**

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

L'ufficio regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettua i controlli sulla veridicità della autocertificazioni e dispone le visite tecniche volte ad accertare l'idoneità dei locali.

Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Suap dandone comunicazione al richiedente.

CAMBIO DENOMINAZIONE AGENZIA DI VIAGGI

Coloro che intendano modificare la denominazione dell'Agenzia di Viaggi e Turismo devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

La Scia deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- Estremi di identificazione dell' Impresa (partita Iva/codice fiscale);
- Denominazione precedente ed ubicazione dei locali, sede dell'Agenzia;
- La Denominazione dell'Agenzia prescelta. La denominazione non deve essere uguale o simile alle denominazioni di altra agenzia operante sul territorio nazionale. Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane. L'interessato deve produrre autocertificazione sulla verifica della compatibilità della denominazione con la norma citata. A tal fine deve accertare:
 1. che la denominazione non corrisponda a quella di comuni o regioni italiane;
 2. che la denominazione non sia uguale a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale;
 3. che la denominazione non sia simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

Gli strumenti a disposizione dell'utente per effettuare le verifiche sono i seguenti:

- a) database pubblico ministeriale www.infotrav.ipzs.it. Poiché si tratta di una banca dati aggiornata sulla base degli elenchi trasmessi dagli Enti competenti all'esercizio della funzione in materia di agenzie di viaggio e turismo, l'archivio non è esaustivo a causa del diverso grado di partecipazione di ciascun Ente al popolamento del database;
- b) registro Imprese presso le Camere di Commercio o relative banche dati on-line. Questi, pur garantendo la completezza e l'ufficialità delle informazioni riportate, non forniscono dati sufficienti sulle denominazioni delle agenzie di viaggio. Si tenga conto, infatti, che la cosiddetta "denominazione" di agenzia di viaggio non corrisponde alla "denominazione" in senso giuridico dell'impresa che esercita l'attività medesima, bensì all'"insegna di esercizio", che non coincide sempre con la "denominazione" indicata nei Registri camerali.

Può ritenersi diligente, e pertanto attendibile al punto di poter essere autocertificata, una verifica basata sull'utilizzo approfondito e scrupoloso di tutti gli strumenti elencati.

Quanto ai criteri per valutare la similitudine, ferma restando quello residuale del buon senso, si rende noto che due denominazioni sono simili quando:

- nel caso di denominazioni composte, l'elemento differenziale sia rappresentato da un termine che identifichi l'attività in genere (viaggio, travel, tour, vacanza, crociera etc.);
(es.: Tizio Viaggi → Tizio Travel; Tizio Viaggi → Tizio Viaggi e Vacanze ,etc.)
- nel caso di denominazioni composte da due o più parole, se tra le due denominazioni c'è una mera inversione dei termini;
(es.: Viaggi Elefante → Elefante Viaggi; Tizio Caio Viaggi → Caio Tizio Viaggi, etc.)
- differiscano solamente per una lettera iniziale o finale;
(es.: Pianeta Viaggi → Pianeti Viaggi; Planet Viaggi → Planets Viaggi, etc.)
- sia riscontrata identità o similitudine nella grafica di 2 termini che si pronunciano in modo differente;

(es.: FINE → “fain” in lingua inglese; “fine” in lingua italiana, etc.)

– sia riscontrata identità o similitudine di pronuncia pur essendovi differenza nella rappresentazione grafica;

(es.: MY → “mai” in lingua inglese; “mai” in lingua italiana, etc.)

I criteri elencati hanno valore puramente indicativo, in quanto basati su valutazioni parziali e derivanti dalle fattispecie finora riscontrate.

Nei 60 giorni successivi, se la denominazione prescelta risulta essere uguale o simile alle denominazioni di altra agenzia operante sul territorio nazionale oppure uguale alle denominazioni di Comuni o di Regioni italiane l'amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

In alternativa, prima della presentazione della Scia, può essere richiesta l'attribuzione della denominazione al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania. A tal fine si consiglia di utilizzare il modello allegato e di indicare più denominazioni.

Dopo aver consultato gli strumenti informativi sopra indicati, con le modalità sopra riportate l'interessato indicherà la denominazione, o l'elenco di denominazioni indicate in ordine di preferenza.

Il modello può essere presentato personalmente presso gli uffici del Centro Direzionale Isola C5 5° piano 80143 Napoli esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico (martedì-mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00), a mezzo posta al suindicato indirizzo oppure tramite fax al numero 081/7968528. Entro il termine di 10 giorni lavorativi il Settore Sviluppo e Promozione Turismo provvederà a confermare o meno una delle denominazioni richieste. Gli interessati potranno richiedere di ricevere tali comunicazioni a mezzo fax indicando il numero cui inoltrare le comunicazioni.

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del Titolare:
 - di essere a conoscenza che la denominazione, o l'elenco di denominazioni indicate in ordine di preferenza, non deve essere uguale o simile alle denominazioni di altra agenzia operante sul territorio Nazionale e che non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane;
 - di aver accertato che la denominazione dell'agenzia sopra riportata non sia uguale a quella di comuni o regioni italiane, e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

- di essere a conoscenza che l'amministrazione competente provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nella Scia nel termine di 60 giorni dall'accettazione della Scia;
 - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare.

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,** può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. **“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”**.

Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Suap dandone comunicazione al richiedente.

APERTURA FILIALE AGENZIA DI VIAGGI

Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali e sono soggette ai provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

Coloro che intendano aprire una filiale sul territorio della Regione Campania devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

La Scia deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- Estremi di identificazione dell' Impresa (partita Iva/codice fiscale);
- Denominazione ed ubicazione dell' Agenzia principale;
- Estremi del Provvedimento, Dia e/o Scia abilitante l'esercizio dell'Agenzia principale ed amministrazione competente;
- Ubicazione dei locali della filiale dell'Agenzia;
- Dichiarazioni del Titolare dell'Agenzia
 - di indipendenza dei locali da altro ambiente commerciale, di idoneità degli stessi all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo e sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature, e di averne la piena disponibilità. A tal fine si evidenzia che eventuali contratti devono essere preventivamente registrati all'Agenzia delle Entrate;
 - di essere a conoscenza che l'indipendenza, l'idoneità e la disponibilità dei locali delle Agenzie sarà opportunamente verificata mediante sopralluogo da effettuarsi entro il sessantesimo giorno successivo all'accettazione della Scia. ;
 - di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nella Scia nel termine di 60 giorni dall' accettazione della Scia;
 - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- Relazione tecnico-illustrativa e le relative piante planimetriche redatte da un Tecnico iscritto al relativo Albo Professionale dalle quali risulti l'idoneità dei locali sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare.

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della**

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. **“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”**.

L'ufficio regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e dispone le visite tecniche volte ad accertare l'idoneità dei locali.

Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Suap dandone comunicazione al richiedente.

TRASFERIMENTO SEDE FILIALE DI AGENZIA DI VIAGGI

Coloro che intendano trasferire la sede della filiale di Agenzia di Viaggi e Turismo devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

La Scia deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- Estremi di identificazione dell'Impresa (partita Iva/codice fiscale);
- La Denominazione e precedente sede della filiale della Agenzia di viaggi e turismo;
- Ubicazione dei locali, nuova sede della filiale della Agenzia di viaggi e turismo;
- Dichiarazioni del Titolare dell'Agenzia:
 - di indipendenza dei locali da altro ambiente commerciale, di idoneità degli stessi all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo e sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature, e di averne la piena disponibilità. A tal fine si evidenzia che eventuali contratti devono essere preventivamente registrati all'Agenzia delle Entrate;
 - di essere a conoscenza che l'indipendenza, l'idoneità e la disponibilità dei locali delle filiali di Agenzia sarà opportunamente verificata mediante sopralluogo da effettuarsi entro il sessantesimo giorno successivo all'accettazione della Scia;
 - di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nella Scia nel termine di 60 giorni dall'accettazione della Scia;
 - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- Relazione tecnico-illustrativa e le relative piante planimetriche redatte da un Tecnico iscritto al relativo Albo Professionale dalle quali risulti l'idoneità dei locali sotto il profilo dell'agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d'uso ad attività commerciali e /o uffici, dell'igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare.

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,** può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. **“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o**

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

L'ufficio regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettua i controlli sulla veridicità della autocertificazioni e dispone le visite tecniche volte ad accertare l'idoneità dei locali.

Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Suap dandone comunicazione al richiedente.

TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

Coloro che intendano trasferire la titolarità della propria Agenzia di Viaggi e turismo devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Per quanto concerne i criteri per il trasferimento della titolarità si rimanda alla disciplina civilistica in materia ed alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2219 del 18 maggio 1999.

La Scia deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del nuovo Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- La Denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
- Estremi di identificazione dell' Impresa (partita Iva/codice fiscale);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del nuovo Titolare,
 - di cittadinanza;
 - di residenza;
 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, specificando quali in caso affermativo;
 - di non avere in corso una procedura di fallimento o di non essere stato oggetto a procedura fallimentare;
 - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento della titolarità della istituenda agenzia di viaggi e turismo;
 - di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
 - di avere la piena disponibilità dei locali in cui si esercita l'attività di agenzia di viaggi. A tal fine si evidenzia che eventuali contratti devono essere preventivamente registrati all'Agenzia delle Entrate;
 - di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nella Scia nel termine di 60 giorni dall'accettazione della Scia;
 - di non sussistenza delle cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 delle legge 31 maggio del 1965, n. 575, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 490/94 e dell'art. 5 del D.P.R. 252/98 in materia di rilascio delle comunicazioni e ai fini dell'antimafia;
 - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo verificarsi, di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- Certificato di iscrizione, in originale e con dicitura antimafia, della Società alla C.C.I.A.A. con l'indicazione della persona munita di rappresentanza legale della Società, od in alternativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Copia autentica dell'atto costitutivo della Società e/o dell'atto di trasferimento della titolarità, con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del dirigente provvisto di procura. Nel caso non risultasse l'attribuzione della Legale Rappresentanza si richiede copia del verbale di assemblea nella quale si è provveduto alla nomina. Dall'atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l'attività turistica sia fra quelle che la Società o l'Ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi;
- Dichiarazione resa dagli altri soggetti (*tutti i Soci per le S.n.c., i Soci accomandatari per le S.a.s., tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione per le S.r.l., le S.P.A. e le Cooperative*) ai quali è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773) e nei confronti dei quali non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della Legge 31/05/65, n. 575 (requisiti antimafia);

- Documentazione comprovante l'effettiva disponibilità dei locali in cui esercita l'attività di agenzia di viaggi.
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare.

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinqües* e 21-*nonies* legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, **ferma restando l'applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,** può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, infine, rappresentare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m. **“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”**.

Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Suap dandone comunicazione al richiedente.

CESSAZIONE ATTIVITA'

Coloro che intendano cessare l'attività di Agenzia di Viaggi e turismo e/o di Filiale devono presentare Segnalazione al SUAP territorialmente competente.

La Segnalazione deve contenere:

- Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare;
- La Denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggi e turismo e/o della Filiale.

Alla presente circolare si allega la modulistica scia semplificata come da Delibera n. 816/2010 e n. 95/2011.

(1) Il testo normativo è tratto dal sito <http://burc.regione.campania.it>

L'unico testo definitivo è quello pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle rispettive regioni, che prevale in casi di discordanza.